

DOCUMENTO APPROVATO DALLA SEZIONE TOSCANA DELL'INU

nel Consiglio Direttivo del 28 giugno 2004

Dal 21 luglio 2004 entra in vigore la direttiva 42/2001/CE – concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – ma non sono state ancora superate in campo nazionale rilevanti questioni interpretative. Questioni interpretative alimentate anche da una traduzione in italiano del testo che, in alcuni casi, fa emergere divergenze e consistenti dubbi.

I dubbi riguardano intanto l'aggettivazione della direttiva, che genericamente si fa passare come una direttiva che introduce nei paesi membri la "valutazione ambientale strategica" ma nel testo questo non si evince. Il termine "strategico" compare una sola volta (pag. 1, punto 7 della traduzione italiana, che fa parte delle considerazioni preliminari). La Sezione Toscana dell'INU ritiene corretto lasciare al termine valutazione il semplice aggettivo "ambientale", dal momento che la direttiva ha la principale finalità di inserire le considerazioni ambientali nei piani e programmi. Un'ulteriore aggettivazione, vista tale finalità, può ritrovarsi nel termine "integrata". Quest'ultimo termine, oltre ad essere riportato nelle considerazioni preliminari (pag. 1, punto 1, punto 2; pag. 2 punto 9) è riportato nel dispositivo normativo vero e proprio (art. 4, comma 2 e soprattutto art. 9, comma 1, lettera b, che espressamente recita: «una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto»).

Al di là di una questione meramente terminologica, la sostanza della direttiva è quella di «garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile» (art. 1). Ciò significa che le "considerazioni ambientali" – sotto la forma di valutazioni – devono fare riferimento e rapportarsi al processo interno di costruzione di ogni piano e programma: non possono essere quindi né separate, né posticipate, ma connesse e – appunto – integrate nel processo di costruzione.

Questo significa che la direttiva incide direttamente sul modo di costruire i piani o i programmi, dando mandato ai "costruttori" dei piani e dei programmi anche di dar conto degli effetti che quel piano e quel programma ha sull'ambiente. La valutazione è dunque integrata nel processo di costruzione di piani e programmi ed è connessa all'agire del *progress* costruttivo del piano e del programma.

Per l'esperienza della Regione Toscana ciò non è una novità. E' solo una conferma di quanto già indicato dall'art. 32 (valutazione degli effetti ambientali) della legge regionale del 16 gennaio 1995, n. 5, *Norme sul governo del territorio*, seppur questo articolo si riferiva ai soli piani di livello comunale.

La preoccupazione della Sezione Toscana dell'INU è invece indirizzata verso una interpretazione della direttiva 42/2001/CE esterna al processo di costruzione di un piano o di un programma, come una valutazione tout court di un esito del processo, che è qualcos'altro rispetto allo spirito e alla prassi del buon agire pubblico.

La Sezione Toscana dell'INU chiede pertanto alla Regione Toscana di considerare il recepimento della direttiva entro le norme per il governo del territorio e quindi i suoi contenuti, ossia le attività di valutazione, come parte integrante del procedimento unificato di formazione di piani e programmi che interessano il territorio, così come riportato nel Progetto di legge regionale 346 del 2004 di modifica della legge regionale 5/95, ribadendo la non separazione tra il momento valutativo e quello progettuale.

Il Presidente
Luisa Garassino

Il Segretario
Giuseppe De Luca